



Comune di Luserna – Kamou vo Lusérn

Provincia di Trento

Piazza Marconi, 2 - C.A.P. 38040

Tel. 0464/789714 - Fax 0464/789642

Codice Fiscale 80004770220 e P. IVA 00452400229

E-mail: protocollo@kamou.lusern.it

PEC: comune@pec.comune.luserna.tn.it

www.comune.luserna.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09 del Consiglio comunale

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

=====

L'anno duemila ventidue, addì cinque del mese di settembre alle ore 18.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale. La seduta si svolge in modalità in presenza

All'appello nominale sono presenti, i Consiglieri signori:

NICOLUSSI ZAIGA Gianni - Sindaco
CASTELLETTI Giacomo
NICOLUSSI CASTELLAN Giorgio
NICOLUSSI CASTELLAN Giulia
NICOLUSSI CASTELLAN Luigi
NICOLUSSI GOLO Elena
NICOLUSSI MOZ Davide
NICOLUSSI MOZ CHELLE Katia
NICOLUSSI NEFF Anna
NICOLUSSI PAOLAZ Nadia
ZOTTI Andrea
NICOLUSSI MORO Giancarlo

Presenti	assenti	
	giustificati	ingiustificati
x		
x		
x		
	x	
x		
x		
	x	
x		
x		
	x	
	x	
x		

Assiste e partecipa, il Segretario comunale reggente **dott. Giabardo Alberto**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il signor **Nicolussi Zaiga dott. Gianni**

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000 in tema di variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

Dato atto che con deliberazione n. 35 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 dd. 31.12.2021, avente ad oggetto “Approvazione PEG 2022”;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario in collaborazione con gli altri servizi, ha predisposto la seguente istruttoria:

- analisi delle entrate/spese di competenza, tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e della crisi ucraina;

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della

gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi.

Richiamato l'art. 193 comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, in base al quale "Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2".

Visto l'art. 175 comma 8, del TUEL approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Preso atto che:

- dal mese di febbraio il comune è privo di figure al Servizio Finanziario e pertanto non è ancora stato approvato il rendiconto 2021;
- la situazione dei residui attivi e passivi risulta pertanto incerta fintanto che non si predispona il riaccertamento ordinario dei residui e non si approva il consuntivo 2021;
- non sono stati predisposti gli ordinativi di incasso e di pagamento per l'anno in corso;

Visto che non si rilevano comunque fattori interi o esterni che possano far presagire problemi agli equilibri di bilancio;

Considerato che il comune ha sempre chiuso il conto consuntivo con un saldo positivo e non si rilevano situazioni che possano rilevare la possibilità di chiusura del consuntivo 2021 con un disavanzo;

Atteso che con deliberazione n. 16 del 02/10/2022 è stato approvato il rendiconto 2020, che evidenzia un avanzo di amministrazione pari a euro 846.121,57, di cui la quota disponibile pari a euro 415.150,55;

Ritenuto pertanto di dare atto dell'equilibrio nella gestione di competenza e dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale 2022 in euro 65.775,15.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto al momento sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Accertato che non si rende, altresì, necessario adeguare il fondo rischi passività potenziali.

Preso atto che non si rende necessario accantonare fondi per eventuali perdite di organismi partecipati.

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti.

Considerato che gli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica, hanno comportato un aumento dei prezzi rilevanti, in particolare dell'energia elettrica e del gas;

Visto l'aumento delle spese per energia elettrica e gas, si è ritenuto di aumentare le previsioni di spesa per un importo pari ad € 32.500,00;

Atteso che, come dimostrato nei prospetti allegati, a seguito delle variazioni apportate permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio.

Visto, inoltre, che il perdurare del periodo di congiuntura economica rende difficile fare previsioni circa la ripresa economica e i conseguenti riflessi sul bilancio previsionale 2022-2024, per cui si riserva nel corso del 2022 di assumere eventuali ulteriori variazioni per riequilibrare il bilancio come consentito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000.

Visto che il comune non ha ancora approvato il rendiconto 2021 e pertanto procederà, a seguito della sua approvazione, laddove fosse necessario, ad assumere eventuali ulteriori variazioni per riequilibrare il bilancio come consentito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000.

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio.

Accertato che alla data odierna, gli equilibri di bilancio sono assicurati, non ci si trova in anticipazione di cassa, e la quota dell'avanzo libero può essere utilizzata per il finanziamento di spese di investimento e di spese correnti non ricorrenti.

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale;;

visto il regolamento di contabilità;

acquisiti, ai sensi degli artt 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rilasciati dai Responsabili delle strutture di merito sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Considerato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti derivanti dalle variazioni considerate.

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0 , astenuti n. 0 (/) , espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri votanti su n. 8 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di dare atto, pur con le criticità evidenziate in premessa, del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari;
2. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
3. Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati confermando, dopo le predette variazioni, il permanere degli equilibri del bilancio 2022 – 2024:
 - Allegato “A” - Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - competenza;
 - Allegato “B” – Prospetto degli equilibri di bilancio
4. Di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, l'elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dall'allegato “C”.
5. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria e al programma opere pubbliche del DUP 2022/2024 e della Nota Integrativa 2022/2024

6. Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione 2022/2024 e variazioni di cassa.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022.
8. la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018;

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.
